

N. R.G. 12113/2020

IL TRIBUNALE DI CATANIA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariano Sciacca

dott. Fabio Letterio Ciraolo

dott. Alessandra Bellia

Presidente

Giudice

Giudice Rel.est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa di opposizione allo stato passivo iscritta al n. r.g.

PROMOSSA DA

, domiciliato in (

;

rappresentato e difeso dall'avv. (

giusta procura in atti.

OPPONENTE

CONTRO

OPPOSTO CONTUMACE

rilevato che con ricorso depositato il 27.10.2020 . (di seguito: opponente) ha tempestivamente proposto opposizione avverso lo stato passivo del fallimento comunicato ex art.97 l.f. in data 29.09.2020;

rilevato che la curatela è rimasta contumace malgrado la regolarità della notifica;

rilevato che con istanza ex art.92 l.f. parte opponente ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento opposto per euro 48.255,75 a titolo di accantonamenti in favore dei lavoratori, euro 2.047,00 a titolo di fondo integrativo prevedi, euro 17.313,58 a titolo di contributi, euro 8.396,71 a titolo di A.P.E. il tutto oltre interessi e rivalutazione nonché euro 4.689,00 a titolo di spese legali;

rilevato che nel decreto di esecutività dello stato passivo del 29.09.2020 il Giudice delegato ha così statuito in relazione alla predetta istanza: *“Il GD ammette: i. come da proposta del Curatore quanto all'importo al rango privilegiato di €48.255,75 art.2751 bis. n. 1 c.c.; ii. ammette poi € 2.047,00 quale importo per fondo Prevedi ex art. 2754 c.c.; iii. quanto alle rimanenti somme per contributi e APE pari a €25.710,29 ammette al rango chirografario per le ragioni di cui alla sentenza Cassazione civile sez. I, 25/08/2017, (ud. 18/05/2017, dep. 25/08/2017), n.20390; iv. ammette inoltre in via privilegiata nei limiti di cui all'art. 2749 c.c. interessi e rivalutazioni; v. euro 4.689,90 al rango chirografario per spese indicate in ricorso”*;

rilevato che nell'ambito del presente procedimento parte opponente ha dedotto in ordine alla natura retributiva dell'A.P.E. e insistito, dunque, per la relativa ammissione al privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

rilevato che a sostegno di quanto dedotto parte opponente ha fatto riferimento ai documenti già prodotti in sede di insinuazione al passivo;

rilevato, in via di premessa, che la contrattazione collettiva di comparto ha istituito le Casse Edili, quali creditori di obbligazioni retributive e previdenziali che si interpongono tra il datore di

lavoro e lavoratore per l'erogazione di alcune prestazioni retributive e non, al fine di evitare che, in ragione della eccessiva mobilità che caratterizza i lavoratori del comparto edile, alla data di cessazione di ciascun rapporto vengano corrisposti agli stessi importi molto modesti per voci retributive quali, ad esempio, i ratei di ferie, le festività, la gratifica natalizia consentendo loro di godere di importi più consistenti alla maturazione della relativa complessiva voce retributiva;

ritenuto, dunque, che la Cassa Edile assume il ruolo di soggetto intermediario tra datore di lavoro e dipendente nell'erogazione della prestazione, che costituisce, per una parte corrispettivo della prestazione lavorativa, con l'ovvia conseguenza che al relativo credito dell'ente nei confronti del datore di lavoro va riconosciuta natura privilegiata ex art.2751 bis n.1 c.c. (cfr. Cass. n. 26324/2006);

rilevato che l'APE Edile – Anzianità Professionale Edile - è un istituto contrattuale, previsto da tutti i Contratti nazionali di lavoro del settore edile, a mezzo del quale si riconosce all'operaio l'anzianità di servizio maturata nell'ambito di ciascun biennio in cui il lavoratore possa fare valere almeno 2100 ore lavorative;

ritenuto che, dunque, essa svolge la funzione di remunerare l'anzianità professionale "alla stregua degli scatti di anzianità previsti per altre categorie di dipendenti" (cfr. Cass.civ. n. 26324/2006) e di cui, per la già evidenziata frequente mobilità della manodopera e la ridotta permanenza dei lavoratori presso la medesima impresa, questi non potrebbero altrimenti beneficiare;

ritenuto che i c.d. scatti di anzianità consistono nella maggiorazione della retribuzione base proporzionata alla durata del servizio e connotata come tutti gli emolumenti di natura retributiva dai caratteri, oltre che della corrispettività rispetto all'erogazione della prestazione lavorativa, anche dell'obbligatorietà in dipendenza della legge o del contratto;

ritenuto che l'APE è pienamente equiparabile agli scatti di anzianità, per i quali è pacificamente riconosciuta la natura retributiva, consentendo il ricongiungimento dei periodi lavorativi prestati alle dipendenze di imprese diverse, ma pur sempre operanti nel settore edile, valorizzando sotto il profilo retributivo, la professionalità acquisita dal lavoratore e connotati dalla obbligatorietà al momento della maturazione del relativo diritto (cfr. in parte motiva Cass. n.5006/2004; Cass. n. 26324/2006);

ritenuto che a diverso avviso non può condurre la peculiarità del meccanismo di corresponsione dell'APE (versamenti in Cassa Edile da parte del datore di lavoro e pagamento delle stesse somme ad opera della Cassa, una volta raggiunta l'anzianità necessaria) evidenziandosi che il medesimo meccanismo trova applicazione anche per altre voci della retribuzione quali la tredicesima;

ritenuto che alla luce delle superiori considerazioni l'opposizione va integralmente accolta;

ritenuto quanto alle spese di lite che le stesse vanno compensate in ragione del non chiaro orientamento giurisprudenziale esistente sul punto nonché dalla novità della questione mai affrontata in sezione;

P.Q.M.

AMMETTE l'opposizione riconoscendo la natura privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. all'importo già ammesso di € 8.396,71 dovuto a titolo di A.P.E.;

DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della quarta sezione civile, il 14/10/2021.

IL PRESIDENTE

dott. Mariano Sciacca